



COMUNE DI GIOIOSA IONICA Provincia di Reggio Calabria

Regolamento comunale d'uso del verde

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.27 del 23.07.2008

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DEL VERDE

• FINALITA'

Il Comune di Gioiosa Ionica persegue il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica delle aree verdi e ne incentiva lo sviluppo e la formazione.

• AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e assicurarne un'adeguata fruizione.

- a) - parchi comunali;
- b) - campi gioco;
- c) - alberate stradali;
- d) - aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva e aree di pertinenza di edifici scolastici);
- e) aiuole di arredo urbano e piazze;
- f) aiuole spartitraffico, bordi laterali, bordi laterali delle intersezioni, corone di rotazione;
- g) parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico.

art. 2

L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini pubblici e privati aperti con Convenzione per uso pubblico al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.

art. 3

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Urbana;
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Legislazione statale e regionale in materia di inquinamento;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada;
- Regolamento edilizio comunale.

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 4

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

art. 5

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

art. 6

L'ufficio Ambiente comunale (ufficio tecnico) coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni.

FRUIBILITA', ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

art. 7

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali o ricreative.

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente ed alla vegetazione.

Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non richiamati dal presente regolamento, possono recare danno al verde pubblico e alle attrezzature ivi presenti o turbino la quiete delle persone.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

art. 8

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (scuole - campi gioco, ecc.) sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza secondo quanto previsto dalla convenzione.

Il responsabile del settore Ambiente (Ufficio Tecnico) può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree particolari della vegetazione e in quelle destinate all'insediamento o la nidificazione della fauna. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura. In caso di chiusura totale il Responsabile richiederà il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

art. 9

Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Dopo le ore 22,00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

E' inoltre vietato fare rumori, schiamazzi, usare macchinari, attrezzature che creino disturbo alla quiete pubblica dalle ore 13:00 alle ore 15:00 nel periodo compreso da maggio a settembre. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate da successivo art. 20.

art. 10

E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.

art. 11

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

art. 12

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo art. 18.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al *piede delle alberate stradali* o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

art. 13

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura e caccia degli animali selvatici.

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

E' vietato scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati e aiuole fiorite.

E' vietato asportare la terra.

E' vietato svolgere qualsiasi attività venatoria.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco.

Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche: i tricicli, le carrozzine, passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste aventi funzione di aparttraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

E' vietato danneggiare e imbrattare la segnaletica, i giochi o elementi di arredo.

E' vietato svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Nelle aree verdi, di cui art. 1, è vietato accendere fuochi (tranne nelle apposite aree da picnic) ed abbandonare mozziconi accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

art. 14

Nelle acque dei canali e delle fontane sono vietati:

- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.

ATTIVITA' PARTICOLARI

art. 15

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

art. 16

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana,
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

art. 17

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 13, per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai sei anni.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

art. 18

Nelle aree verdi comunali i cani devono essere tenuti al guinzaglio oppure possano circolare anche senza guinzaglio con idonea museruola, sotto la sorveglianza e responsabilità del proprietario.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area pubblica. E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque di canali e fontane.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

Su tutte le aree dei parchi e giardini è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

DISPOSIZIONI GENERALI

• PER LE AREE GIOCO-BIMBI

art. 19

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi. E' ammesso il gioco con aeromodelli, automodelli e aquiloni, mentre è escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. Le attrezzature di gioco installate per i bambini di età inferiore ai 12 anni, non possono essere utilizzate da adulti. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.

• RICHIESTA D'OCCUPAZIONE ED USO

art. 20

Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi adibiti a verde pubblico deve essere corredata dalla documentazione prevista nel vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico" del Comune di Gioiosa Ionica. Nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti il richiedente si dovrà impegnare ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa e dovrà indicare le modalità di smaltimento dei rifiuti.

La vegetazione esistente non dovrà essere danneggiata.

VIGILANZA E SANZIONI

art. 21

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

art. 22

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Le prescrizioni ed i divieti nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica verticale.